

eLMEG

Whistleblowing

Canale di segnalazione interno



Procedura interna per la gestione della segnalazione

Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la direttiva UE 2019/1937 che prevede l'istituzione della "... protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione...", (cd. disciplina whistleblowing), violazioni che riguardano pertanto sia la normativa europea che nazionale. Essa ha modificato il Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n 231, prevedendo modalità specifiche per la segnalazione di specifici comportamenti, atti od omissioni che possono ledere l'interesse pubblico o l'integrità aziendale.

2. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni dei principali termini utilizzati nella presente procedura:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione - www.anticorruzione.it
Canale di segnalazione esterno	Canale di segnalazione istituito dall'ANAC
Canale di segnalazione interno	Canale di istituito dall'azienda per la gestione della Segnalazione ricevuta.
Contesto lavorativo	Attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
Dipendente	Persona fisica legata a Elmeg Srl da un rapporto di lavoro subordinato (ivi compresi i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali.)
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni per mezzo di stampa, social media o, comunque, mezzi di comunicazione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Facilitatore	Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gestore del Canale interno per le Segnalazioni (GDS)	Soggetto al quale è stato affidato l'incarico di gestire le Segnalazioni pervenute tramite il Canale interno.
Persona Coinvolta / Segnalata	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Riscontro	Informazioni al Segnalante relative al seguito dato alla sua Segnalazione
Ritorsione	Comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Segnalante (Whistleblower)	Persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo
Segnalazione	Comunicazione orale o scritta di informazione sulle Violazioni in materia di whistleblowing.
Segnalazione anonima	Segnalazione che impedisce di risalire all'identità del Segnalante

Segnalazione in malafede	Segnalazione falsa e infondata, effettuata con dolo o colpa grave con lo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a uno o più dipendenti o alla all'azienda
Segnalazione nominativa	Segnalazione che specifica l'identità del Segnalante
Seguito	Azione intrapresa dal soggetto al quale l'azienda affida la gestione della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Elmeg Srl secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti obbligati ad applicare la norma sono:

Soggetti pubblici:

- amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate.

Soggetti privati che:

- nell'ultimo anno hanno impiegato la **media di almeno 50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli **atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato** al Decreto (che ripropone l'Allegato alla Direttiva UE), **anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati**. Si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti;
- **adottano il Modello Organizzativo D. Lgs. 231/01** indipendentemente dal numero dei propri dipendenti in forza.

Elmeg Srl ha l'obbligo di adempiere alla normativa in quanto nell'anno 2022 ha avuto in organico un numero di dipendenti superiore al minimo previsto dal D. Lgs. 24/2023.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il D.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower (Segnalante), ritiene ragionevolmente potrebbero realizzarsi sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

- **Violazione delle disposizioni delle normative nazionali:**
 - illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite
 - reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231/2001;
 - violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite

- **Violazioni della normativa europea**

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In via esemplificativa e non esaustiva, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (es frodi, corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese ad esempio le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. Un esempio esemplificativo può riguardare una impresa che opera sul mercato con una posizione dominante legittimamente acquisita ma che, con il proprio comportamento, potrebbe pregiudicare una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso a pratiche abusive quali, ad esempio, adozione "prezzi predatori", sconti target, vendite abbinate, contravvenendo alla tutela della libera concorrenza

La normativa Whistleblowing **NON SI APPLICA** alle segnalazioni che sono relative a:

- **un interesse personale del segnalante**, che attengono ai rapporti individuali di lavoro o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato);
- **violazioni già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- **violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Il decreto non pregiudica inoltre l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare

- **Informazioni classificate ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124/2007**, apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali. La ratio risiede, quindi, nella necessità di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall'accesso non autorizzato;
- **segreto professionale forense**, che mira a proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale;
- **segreto professionale medico** disposto dal diritto nazionale e dell'Unione sussiste l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»);
- **segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali**;

- **norme di procedura penale.** In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p;
- **disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura,** sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
- **disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica** di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- **disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati,** di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le segnalazioni possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno aziendale.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, per i casi di loro competenza.

5. SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE SEGNALAZIONI

La segnalazione può essere presentata da persone fisiche che sono venute a conoscenza di violazioni le cui informazioni sono state acquisite nell'ambito del proprio **contesto lavorativo**, ovvero

- persone fisiche che prestano la propria attività presso ELMEG Srl lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone che esercitano a qualunque titolo funzioni di direzione amministrazione e controllo.
- persone fisiche che svolgono la propria attività presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ELMEG Srl;
- Le norme a protezione del Segnalante si applicano anche:
- qualora il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, a condizione che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico di lavoro qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto medesimo.

6. MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE

La normativa whistleblowing riconosce al segnalante le seguenti garanzie:

- **riservatezza della sua identità** e di ogni altra informazione, inclusa la documentazione allegata, dalla quale si possa risalire direttamente o indirettamente alla sua identità. La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai Facilitatori.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, sarà dato preventivo avviso alla persona segnalante

mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di Elmeg Srl di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

- **protezione contro le ritorsioni.** Le misure di protezione si estendono anche agli altri soggetti indicati al punto 7 della presente procedura.

L'autorità delegata per ricevere e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni è l'ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, in caso positivo, adottare i provvedimenti del caso. Nei procedimenti di verifica attuati dall'ANAC l'onere della prova spetta alla persona che ha posto in essere la ritorsione, che dovrà pertanto dimostrare che l'atto ritorsivo non è correlato alla segnalazione effettuata dal Segnalante ma dipende da ragione ad essa estranee.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- **la limitazione di responsabilità.** il Segnalante non potrà essere chiamato a rispondere, in sede penale, civile o amministrativa, in merito ai seguenti reati:
 - rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
 - rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
 - rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
 - violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
 - violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
 - violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;

- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Nel caso in cui il Segnalante o uno degli ulteriori soggetti indicati al punto 7 della presente procedura ritengano sia stata violata una o più delle misure di protezione sopra descritte, ha la facoltà di presentare comunicazione all'ANAC secondo le modalità di cui al successivo punto 14.

7. ALTRI SOGGETTI CHE GODONO DELLE MISURE DI PROTEZIONE

La normativa whistleblowing, in aggiunta alla persona del Segnalante, prevede una serie di misure di protezione a tutela di altri soggetti che potrebbero essere oggetto di ritorsioni in conseguenza del suolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante

I soggetti che godono delle misure di protezione sono

- **facilitatore.** A titolo esemplificativo il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del Segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione oppure un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il Segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il Segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di Facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali
- **persone operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante,** intendendo come tali persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori etc. Presupposto per l'applicazione delle tutele in tali casi è l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentele entro il quarto grado con il Segnalante. Si ritiene che tale espressione potrebbe far riferimento anche a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il Segnalante
- **colleghi di lavoro del Segnalante** che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Al riguardo le linee guida dell'ANAC ricordano che nel caso di colleghi di lavoro, il legislatore ha previsto che si tratti di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il Segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente. La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia
- **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante o per i quali lo stesso lavora,
- **enti operanti** nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

8. SOGGETTO GESTORE DELLA SEGNALAZIONE (GDS)

Il soggetto Gestore della Segnalazione (GDS) è la figura che ha il compito di:

- assicurare la corretta gestione della segnalazione ricevuta secondo quanto indicato nel D. Lgs. 24/2023;
- collaborare con l'azienda nella scelta dell'esperto indipendente al quale affidare il compito di analisi circa la violazione segnalata;
- mantenere il rapporto con il Segnalante al fine di:
- aggiornarlo rispetto allo stato di avanzamento dell'iter di verifica;
- inviare il report redatto dall'esperto al termine della verifica da egli effettuata in merito alla violazione segnalata;

Il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione di ELMEG Srl per ricoprire il ruolo di GDS l'Avv. Silvio Tavella, con Studio in Cuneo, Corso Dante n. 42, TEL. 0171489271 oppure 0172242286 che opera nell'ambito di quanto stabilito dal:

- D. Lgs. 24/2023;

9. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La Segnalazione deve essere effettuata utilizzando una delle seguenti modalità:

- **Forma scritta;**
- **Forma orale.**

Nel caso di **utilizzo della FORMA SCRITTA** il GDS riceverà della documentazione cartacea (lettera senza ricevuta di ritorno, posta prioritaria, plico consegnato in Studio) costituita di **n° 3 buste chiuse** inserite una nell'altra con la seguente modalità

- la **prima busta** deve contenere un foglio riportante i dati identificativi del Segnalante: nominativo, estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento¹, data di emissione, numero, ente che ha emesso il documento²), canale di contatto prescelto³
- la **seconda busta** deve contenere la Segnalazione, che deve essere riportare gli elementi fondamentali per l'analisi della Violazione (circostanze di tempo e luogo, descrizione dei fatti, soggetto autore della dei fatti).
- la **terza busta** deve contenere la prima e la seconda e deve recare all'esterno la dicitura "**riservata al Gestore della segnalazione aziendale whistleblowing**".

Nel caso di **utilizzo della FORMA ORALE**, la segnalazione potrà avvenire:

- telefonicamente utilizzando i numeri indicati nella "Procedura del Segnalante" pubblicata nella home page del sito internet aziendale;
- incontro diretto che potrà avvenire sia presso la sede dello Studio oppure esternamente ad esso secondo quanto concordato tra le parti.

Nell'utilizzo della forma orale il Segnalante dovrà dichiarare di voler effettuare una segnalazione whistleblowing per vedersi riconosciute le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, a meno di non voler effettuare una segnalazione anonima che dovrà essere gestita come di seguito indicato.

Nel caso in cui il Segnalante dovesse ritenere che il Dott. Silvio Tavella (GDS) possa essere direttamente o indirettamente coinvolto nell'oggetto della violazione, dovrà inviare la propria segnalazione ad ANAC utilizzando i riferimenti indicati nella procedura del Segnalante pubblicata nella home page del sito internet aziendale.

9.1 Segnalazione in forma anonima

Nel caso il Segnalante effettui una Segnalazione in forma anonima dovrà procedere come segue:

- **in caso di utilizzo della forma scritta:**
 - inserire all'interno della prima busta un foglio riportante: "**Segnalazione Anonima Whistleblowing**" senza allegare alcun documento identificativo della sua persona;

¹es. Carta d'identità, Passaporto, Patente, ...

²es. Comune di ..., Prefettura di ...

³es. telefono (fornire il numero), posta (riportare l'indirizzo)

- conservare copia del materiale inserito nella seconda busta e copia della terza busta, al fine di poter provare in un secondo tempo di aver inviato la Segnalazione
- **in caso di utilizzo della forma orale, al fine di garantire la riservatezza della richiesta, il Segnalante deve:**
 - effettuare la telefonata avendo cura di attivare sul proprio dispositivo la modalità che permette di nascondere il numero del chiamante o di ricorrere ad un telefono pubblico;
 - chiedere espressamente di poter conferire con il **GDS** per una segnalazione whistleblowing relativa a ELMEG Srl;
 - astenendosi dal fornire ulteriori informazioni nel caso in cui non sia direttamente il **GDS** a rispondere alla chiamata;
 - conservare con cura il codice di protocollo comunicato dal **GDS** nel corso del colloquio, al fine di poter eventualmente dimostrare in un secondo tempo di essere l'autore della segnalazione

In ogni caso, indipendentemente dalla forma scelta per effettuare la Segnalazione, il Segnalante ha il diritto di ricorrere ad un Facilitatore di sua scelta o ad un legale di sua fiducia.

Qualora il Segnalante che aveva effettuato una Segnalazione in modo anonimo intenda palesarsi in un momento successivo a quello in cui ha effettuato la Segnalazione, dovrà:

- far pervenire al **GDS** copia della documentazione inviata a suo tempo (in caso di segnalazione in forma cartacea), indicando la data di invio della stessa
- comunicare al **GDS** il numero di protocollo attribuito alla Segnalazione nel corso del primo colloquio (in caso di segnalazione in forma orale);
- comunicare le proprie generalità (scegliendo se farlo oralmente o per scritto).

Il **GDS** avrà cura di registrare i dati del Segnalante in apposita scheda, protocollando la stessa e archiviandola in luogo sicuro e separatamente dai dati della Segnalazione.

10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNAZIONE

Affinché la Segnalazione sia valida e quindi che sia garantita la protezione al Segnalante e agli ulteriori soggetti di cui al punto 7 della presente procedura, è necessario che

- al momento della Segnalazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione;
- la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

Permane la responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare nel caso in cui il Segnalante acquisisca i documenti commettendo reato quale, ad esempio l'accesso abusivo ad un sistema informatico o mediante un atto di pirateria informatica. Non sarà invece punibile l'acquisizione di documenti (es copia, fotografia, asporto etc), ai quali il Segnalante ha lecito accesso.

Il Segnalante deve pertanto agire con la massima attenzione circa i contenuti della norma, dei suoi allegati e rimandi, per avere la certezza che le informazioni riportate nella sua segnalazione:

- siano collegate alla Segnalazione stessa;
- siano strettamente necessarie a rivelare la Violazione;
- non configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia commessa per dolo o colpa grave (incluso il

caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile), il Segnalante sarà sanzionato come previsto dal:

- CCNL applicato dall'azienda;
- Codice Civile.

11. PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

11.1 Procedura di gestione della segnalazione in forma scritta

Il Gestore della Segnalazione (**GDS**) provvede a:

1. **protocollare la busta ricevuta**⁴, riportando in apposito registro: il numero di protocollo progressivo, la data di ricezione, la forma utilizzata. Il numero di protocollo deve essere riportato su ciascuna delle tre buste;
2. **fornire riscontro al Segnalante**, entro sette giorni dal ricevimento della Segnalazione indicando:
 - data dall'avvenuta ricezione della Segnalazione;
 - numero di protocollo della stessa;
3. **valutare l'ammissibilità della Segnalazione**, facendo riferimento ai seguenti criteri:
 - a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili a condotte illecite rilevanti per il D. Lgs. 24/2023;
 - b) segnalazioni presentate da soggetti non aventi titolo;
 - c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o non pertinente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
 - e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
 - f) sussistenza di violazioni di lieve entità;
1. **mantenere le interlocuzioni con il Segnalante**, richiedendo a quest'ultimo eventuali integrazioni che ritiene necessarie. In particolare, nei casi di cui c), d), e) del punto precedente, il Gestore della Segnalazione è tenuto a richiedere ulteriori informazioni al fine di poter definire il contenuto della Segnalazione stessa;
2. **archiviare la Segnalazioni ritenute non ammissibili**, tenendo traccia scritta del motivo dell'archiviazione;
3. **dare seguito alla Segnalazione valutandone la veridicità**. A tal fine il **GDS** esercita il suo potere ispettivo nei confronti di ELMEG Srl e mantiene le interlocuzioni con il Segnalante (se non anonimo) al fine di ottenere ulteriori integrazioni che ritenga necessarie;
4. **comunicare per scritto al Consiglio di Amministrazione di ELMEG Srl l'esito della verifica**, nel caso in cui siano stati trovati riscontri delle Violazioni segnalate;
5. **archiviare la Segnalazione nel caso in cui non siano stati trovati riscontri** delle Violazioni segnalate. L'archiviazione deve essere accompagnata da una relazione

⁴Si tratta della busta numero tre che contiene in due buste separate i dati del Segnalante e il contenuto della Segnalazione

- dettagliata sull'attività svolta e sugli esiti della stessa. La relazione deve essere mantenuta riservata dal **GDS**, che non dovrà darne comunicazione ad alcun soggetto;
6. **fornire riscontro scritto al Segnalante** entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
 7. **archiviare in luogo sicuro ed inaccessibile ai non autorizzati** la documentazione relativa alla Segnalazione, avendo cura di mantenere separati i dati della Segnalazione da quelli del Segnalante e di riportare su ogni documento il protocollo attribuito alla Segnalazione.

Nel caso di **segnalazione anonima**, il Gestore della Segnalazione non potrà realizzare le attività di cui ai punti 2), 4) e 9). La Segnalazione sarà comunque gestita per quanto riguarda le altre attività.

11.2 Procedura di gestione della segnalazione in forma orale

Il Gestore della Segnalazione provvede a:

1. **gestire la telefonata:**
 - a) assegnando un numero di protocollo⁵ alla Segnalazione e riportando in apposito registro: il numero di protocollo progressivo, la data di ricezione, la forma utilizzata;
 - b) riportando in apposita scheda le generalità del Segnalante: nominativo, estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento⁶, data di emissione, numero, ente che ha emesso il documento⁷), canale di contatto prescelto⁸;
 - c) riportando in apposita scheda il contenuto della Segnalazione;
 - d) fornendo al Segnalante indicazioni sulle tempistiche per la realizzazione delle verifiche;
2. **redigere per iscritto un resoconto della Segnalazione**, da inviare via posta al Segnalante (qualora non sia anonimo) entro sette giorni affinché lo possa controfirmare, previa verifica ed eventuale rettifica;
3. **valutare l'ammissibilità della Segnalazione**, facendo riferimento ai seguenti criteri:
 - a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili a condotte illecite rilevanti per il D. Lgs. 24/2023;
 - b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o non pertinente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - c) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
 - d) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
 - e) produzione di sola documentazione senza l'indicazione di Violazioni;
 - f) sussistenza di violazioni di lieve entità;
4. **mantenere le interlocuzioni con il Segnalante**, richiedendo a quest'ultimo eventuali integrazioni che ritiene necessarie. In particolare, nei casi di cui c), d), e) del punto precedente, il **GDS** è tenuto a richiedere ulteriori informazioni al fine di poter definire il contenuto della Segnalazione

⁵Si tratta della busta numero tre che contiene in due buste separate i dati del Segnalante e il contenuto della Segnalazione

⁶es. Carta d'identità, Passaporto, Patente, ...

⁷es. Comune di ..., Prefettura di ...

⁸es. telefono (fornire il numero), posta (riportare l'indirizzo)

5. **archiviare la Segnalazioni ritenute non ammissibili**, tenendo traccia scritta del motivo dell'archiviazione
6. **dare Seguito alla Segnalazione valutandone la veridicità**. A tal fine il **GDS** esercita il suo potere ispettivo nei confronti di ELMEG Srl e mantiene le interlocuzioni con il Segnalante (se non anonimo) al fine di ottenere ulteriori integrazioni che ritenga necessarie;
7. **segnalare per scritto al Consiglio di Amministrazione di ELMEG Srl l'esito della verifica**, nel caso in cui siano stati trovati riscontri delle Violazioni segnalate;
8. **archiviare la Segnalazione nel caso in cui non siano stati trovati riscontri** delle Violazioni segnalate. L'archiviazione deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sull'attività svolta e sugli esiti della stessa;
9. **fornire riscontro scritto al Segnalante** entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
10. **archiviare in luogo sicuro ed inaccessibile ai non autorizzati la documentazione** relativa alla Segnalazione, avendo cura di mantenere separati i dati della Segnalazione da quelli del Segnalante e di riportare su ogni documento il protocollo attribuito alla Segnalazione.

Nel caso di **segnalazione anonima**, il **GDS** non potrà realizzare le attività di cui ai punti 1), 2), 4), 9). La Segnalazione sarà comunque gestita per quanto riguarda le altre attività.

Il **GDS** ha il potere di ricorrere a risorse esterne che gli possano fornire il dovuto supporto professionale nelle attività di gestione e valutazione della Segnalazione

Nel caso in cui il **GDS** intenda impiegare tali risorse potrà fare ricorso al budget messo a sua disposizione dal Consiglio di Amministrazione di ELMEG Srl. Gli incarichi a soggetti esterni saranno conferiti direttamente da ELMEG Srl, che provvederà a imporre contrattualmente gli obblighi di riservatezza a protezione dei Segnalanti e degli ulteriori soggetti di cui al punto 7 della presente procedura. La Società provvederà inoltre alla formalizzazione dei rapporti con tali soggetti al fine del rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 24/2023 e dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

Nel caso in cui il GDS accerti che la Segnalazione è palesemente falsa ed abbia fondati motivi per ritenere la Segnalazione in malafede, provvederà a trasmettere tale informazione al Consiglio di Amministrazione di ELMEG Srl affinché esamini la situazione e decida come agire.

12. SEGNALAZIONI RICEVUTE DA PERSONE DIVERSE DAL GDS

Qualunque esponente di ELMEG Srl riceva una Segnalazione chiaramente identificabile quale Segnalazione whistleblowing è tenuto a procedere come segue:

- **Segnalazione in forma scritta:**
 - nel caso in cui la busta ricevuta riporti la dicitura **“riservata al Gestore della segnalazione aziendale whistleblowing”** o similare la deve inoltrare al GDS senza aprirla;
 - nel caso in cui sulla busta **non sia riportata una dicitura** che la identifichi quale segnalazione whistleblowing ma, aprendola, ci si renda conto che essa è configurabile come tale ai sensi della presente procedura (es contenuto in 3 buste, presenza nella seconda dei riferimenti del Segnalante con la sua carta di identità etc), è d'obbligo l'inoltro al GDS;
- **Segnalazione in forma orale**

- nel caso in cui la telefonata sia ricevuta da una persona aziendale diversa dal GDS occorre dichiarare tempestivamente al Segnalante che non si ha titolo per l'acquisizione della segnalazione fornendo tutti i riferimenti utili a prendere contatto con il GDS

Si tratti di forma scritta oppure di forma orale, chi a differenza del GDS dovesse ricevere la segnalazione deve:

- informare tempestivamente il Segnalante di non essere il Gestore della Segnalazione, fornendo i riferimenti del GDS (postali e telefonici) e indicare al Segnalante di come ha provveduto ad informare del GDS consegnandogli l'eventuale documentazione ricevuta;
- fornire al Segnalante le corrette modalità di gestione della Segnalazione, invitandolo a prendere visione della documentazione informativa presente sul sito aziendale
- informare tempestivamente il GDS del fatto, fornendogli tutta l'eventuale documentazione ricevuta senza farne alcuna copia

Tale soggetto che ha ricevuto la possibile Segnalazione è tenuto al massimo riserbo sui contenuti della stessa e sull'identità del Segnalante eventualmente acquisita.

13. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati relativi alle Segnalazioni devono essere trattati dal GDS nel massimo rispetto:

- dei principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- delle disposizioni del D.lgs. 24/2023

I dati relativi all'identità del Segnalante devono essere conservati separatamente dai dati della Segnalazione, ad eccezione del caso in cui il Segnalante abbia deciso formalmente di palesarsi.

I dati relativi alle Segnalazioni dovranno essere conservati per un periodo massimo di cinque anni. Trascorso tale lasso di tempo dovranno essere distrutti.

Il registro di protocollo delle segnalazioni, non contenendo dati personali e non permettendo l'identificazione diretta del Segnalante o del contenuto della Segnalazione dovrà essere conservato per un periodo di 10 anni dalla data dell'ultima annotazione in esso contenuta.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, al momento della segnalazione (se effettuata in forma palese), dovrà essere fornita al Segnalante **apposita informativa** relativa al trattamento dei dati personali. Nel caso di Segnalante palesatosi in un momento successivo a quello della Segnalazione, l'informativa sarà resa non appena possibile

14. PRESUPPOSTI E MODALITÀ PER RICORRERE ALLA SEGNAZIONE ESTERNA (ANAC)

È ammesso l'utilizzo del Canale di segnalazione esterno (ANAC) esclusivamente nei seguenti casi:

- il Canale di segnalazione interno non è attivo;
- il Canale di segnalazione interno è correttamente funzionante: il GDS non ha preso in carico la Segnalazione o non vi ha dato riscontro nei tempi e nei modi previsti dalla presente procedura;

- il Segnalante intende lamentare la mancata applicazione o la violazione delle misure di cui al punto 6.

Il Canale di segnalazione esterno è utilizzabile tramite accesso al servizio presente al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

15. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

Le informazioni sulla presenza del Canale di segnalazione interno saranno pubblicate nella home page del sito internet di ELMEG Srl nella sezione "Whistleblowing".

In occasione dell'entrata in vigore della presente procedura verrà realizzata un'apposita attività formativa per i dipendenti già in forza.

Con cadenza annuale verrà inviata a tutti i dipendenti una "pillola informativa" per ricordare i contenuti della presente procedura.

La formazione per i dipendenti neo-assunti o per i tirocinanti avverrà al momento dell'inserimento in azienda.

Isola d'Asti 14.12.2023

Il Presidente del CdA

ELMEG S.R.L.

Mariella Salvai



ELMEG
Shaping together